



ISTITUTO COMPRENSIVO “G. TONIOLO” PISA

Via Niosi n°4 - 56125 PISA – tel. 050/24528 – fax 050/504163

IL CONSIGLIO D'ISTITUTO

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 21 novembre 2007, n. 235

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249

Visto l'art 10, comma 3, lettera a) del T.U. 16/4/94, n. 297

Sentito il parere del Collegio dei Docenti (delibere n 14 del 12 giugno 2008 e n. 15 del 4 novembre 2008)

Visto il prot. n. 3602/po del 4/7/2008

approva il

**REGOLAMENTO DEGLI STUDENTI E DELLE STUDENTESSE DELLA SCUOLA
SECONDARIA DI PRIMO GRADO**

ART. 1 Doveri degli studenti

Il rispetto delle persone e il diritto di apprendere debbono essere garantiti a tutti per cui non sono ammessi comportamenti che in qualsiasi modo costituiscano offesa personale o impediscano il regolare svolgimento delle lezioni e le altre attività organizzate a scuola e nel corso di viaggi e visite di istruzione.

Nel caso in cui si manifestino tali comportamenti, gli insegnanti sono invitati a comunicarlo immediatamente al responsabile di sede che, se lo ritiene opportuno, avviserà il dirigente scolastico affinché venga informata la famiglia .

Al fine di garantire quanto sopra indicato gli studenti sono tenuti a:

- frequentare regolarmente le lezioni e ad assolvere assiduamente gli impegni di studio sia a scuola che a casa;
- giustificare tutte le assenze e i ritardi nei modi previsti dal regolamento;
- osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dal regolamento d'istituto e le istruzioni impartite dai docenti, dai collaboratori scolastici, dai responsabili di sede e dal dirigente scolastico;
- usare un linguaggio e indossare un abbigliamento adeguati all'ambiente scolastico;
- spostarsi verso la palestra o le aule speciali in modo ordinato sotto il controllo degli insegnanti;
- non falsificare firme e non dichiarare il falso;
- non portare a scuola oggetti, strumenti, attrezzature che possono ostacolare il regolare svolgimento delle lezioni o creare situazioni di rischio e di pericolo senza l'autorizzazione dei docenti;
- evitare di uscire dall'aula e comunque, in caso di necessità, non trattenersi fuori più del tempo strettamente necessario. Gli insegnanti devono segnalare ai collaboratori le assenze che si prolungano eccessivamente. Ogni Consiglio di classe potrà individuare al momento

della stesura del regolamento di plesso modalità per regolamentare l'uscita durante l'ora di lezione. Al cambio dell'ora o in caso di temporanea assenza degli insegnanti, con la classe comunque affidata ad altro docente o collaboratore, gli alunni devono restare in classe.

- non fumare nei locali dell'istituto.

Non è consentito l'uso del cellulare o di apparecchi multimediali personali e/o non autorizzati durante le lezioni. Gli alunni non possono tenere il cellulare acceso nell'edificio scolastico se non per motivi gravi da rappresentare al docente. Gli alunni possono utilizzare per comunicazioni urgenti, salvo casi eccezionali autorizzati dal docente, il telefono fisso della scuola.

L'Istituto non è responsabile di eventuali furti o danneggiamenti di telefoni cellulari o apparecchi multimediali.

Non è consentito telefonare a casa per farsi portare materiale scolastico dimenticato. Nel caso di ripetute dimenticanze verrà mandata notifica scritta alla famiglia.

La conservazione delle aule e delle suppellettili è affidata alla cura, alla responsabilità e all'educazione di tutti. Le strutture, i sussidi didattici e gli arredi devono essere utilizzati correttamente osservando i regolamenti specifici per l'uso dei vari laboratori e della eventuale mensa e comportandosi nella vita scolastica in modo da non arrecare danni al patrimonio della scuola. In caso di danneggiamento di qualsiasi genere, i responsabili, oltre ad incorrere nelle sanzioni previste dal regolamento, sono tenuti a rimborsare il danno.

ART. 2 Inizio delle lezioni

Gli alunni entreranno al suono della prima campanella e devono recarsi nelle rispettive aule sotto la sorveglianza del personale docente e collaboratore scolastico. Ogni sede individuerà l'orario di inizio e di termine delle lezioni e organizzerà la sorveglianza dell'entrata e dell'uscita con l'assistenza dei collaboratori in modo da garantire la massima vigilanza.

E' vietato l'ingresso nei cortili ai ciclomotori degli alunni.

ART. 3 Ritardi ed entrate posticipate

Gli alunni che arrivano a scuola con un ritardo di pochi minuti per motivi contingenti sono ammessi alle lezioni dall'insegnante della prima ora con annotazione sul registro, con l'obbligo, se non ne sono provvisti, di portare la giustificazione il giorno successivo.

Per ritardi ripetuti e non giustificati possono essere adottati i provvedimenti disciplinari previsti dal presente regolamento.

L'alunno che per motivi familiari o personali entra a scuola dopo l'inizio delle lezioni con notevole ritardo deve essere accompagnato da chi esercita la potestà genitoriale, che ne chiede l'ammissione alle lezioni. Anche in questo caso gli alunni sono ammessi alle lezioni dall'insegnante della prima ora con annotazione sul registro. Le stesse regole valgono anche per le entrate posticipate.

ART. 4 Intervallo

L'inizio e la fine dell'intervallo sono segnati dal suono della campanella.

La sorveglianza è effettuata dai docenti presenti nelle classi durante l'ora precedente. I collaboratori debbono vigilare i corridoi e i bagni.

Ogni sede potrà individuare al momento della stesura del POF di settore modalità per regolamentare l'intervallo.

ART. 5 Termine delle lezioni

Il termine delle lezioni è segnato dal suono della campanella.

Gli alunni devono uscire dall'istituto ordinatamente sorvegliati dall'insegnante dell'ultima ora e dai collaboratori scolastici in servizio.

ART. 6 Uscite anticipate

Non è consentito agli alunni uscire dalla scuola durante l'orario scolastico. Si può concedere ad un

alunno di lasciare le attività scolastiche prima del termine delle lezioni in casi straordinari e solo se accompagnato da persona che esercita la potestà genitoriale che firma la richiesta di uscita anticipata o da altre persone purché presentino una delega scritta da parte di chi esercita la potestà genitoriale accompagnata da una fotocopia del documento di identità della persona delegante; il docente in orario è tenuto ad accertare l'identità della persona delegata.

Le uscite anticipate sono annotate sul registro di classe dall'insegnante cui è presentato il permesso di uscita.

ART. 7 Assenze e giustificazioni

Le assenze devono sempre essere motivate per iscritto sull'apposito diario o libretto da uno dei genitori o da chi esercita la tutela giuridica del minore. All'inizio di ogni anno scolastico la persona o le persone che nel corso dell'anno firmeranno le giustificazioni apporranno la propria firma per la necessaria autenticazione sullo spazio apposito del diario o del libretto delle giustificazioni in presenza del personale incaricato della consegna. Non sono accettate, salvo deleghe da parte di coloro che esercitano la potestà genitoriale, giustificazioni che riportino firma o firme diverse da quelle autenticate. Il libretto delle giustificazioni deve sempre essere portato a scuola. Firme false o dichiarazioni non veritiere costituiscono mancanza disciplinare grave.

Le giustificazioni delle assenze devono essere presentate il giorno stesso del rientro a scuola. Nel caso in cui gli alunni non abbiano giustificazione al rientro a scuola dopo una assenza o un ritardo, la mancanza verrà sempre annotata sul registro di classe e l'alunno verrà invitato a portare la giustificazione il giorno successivo. Se l'alunno non porta la giustificazione neppure il giorno successivo, verrà avvisata la famiglia. Dopo tre giorni di ritardo nella presentazione della giustificazione dell'assenza, i genitori saranno invitati ad accompagnare il figlio a scuola.

Se l'assenza supera i cinque giorni (comprese le vacanze precedenti, seguenti e intermedie) deve essere presentato il giorno stesso del rientro, oltre alla giustificazione, un certificato medico da cui risulti che l'alunno può riprendere a frequentare la scuola. Nel caso in cui non venga portato il certificato medico, dovrà essere immediatamente avvertita la famiglia affinché provveda a consegnarlo prima possibile. In ogni caso l'alunno non potrà essere ammesso in classe fino a quando i genitori non abbiano provveduto a consegnare il certificato medico. Nel caso in cui l'assenza superiore a cinque giorni sia stata preannunciata dai genitori in forma scritta e non sia dovuta a motivi di salute, è possibile accettare, in sostituzione del certificato medico, un'autocertificazione da parte di chi esercita la potestà genitoriale.

Le assenze sono giustificate dai docenti della prima ora di lezione che sono tenuti ad annotare la giustificazione sul registro di classe.

ART. 8 Mancanze e provvedimenti disciplinari

La responsabilità disciplinare è personale. (D.M. n. 5 del 16/01/2009)

I provvedimenti disciplinari sono temporanei e proporzionali alla mancanza accertata, hanno finalità educative e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed alla correttezza dei rapporti all'interno della comunità scolastica.

I provvedimenti disciplinari che non comportano sospensione dalle lezioni sono disposti dal docente o dal Dirigente o da un suo delegato sulla base di quanto previsto nell'allegata tabella delle mancanze e delle relative sanzioni.

Le note disciplinari che si riferiscono a lievi mancanze sono equiparate a richiami verbali e non hanno conseguenze sul piano disciplinare, anche se debbono essere comunicate alla famiglia da parte del docente. Tutti i provvedimenti disciplinari che non comportano la sospensione dalle lezioni, al fine di garantirne l'efficacia tramite l'applicazione tempestiva, ai sensi dell'art. 7 comma 1 Legge 241/1990 sono avviati senza la comunicazione preventiva alle famiglie.

Le sanzioni che prevedono la sospensione dalle lezioni sono decise dal Consiglio di Classe con la presenza dei rappresentanti dei genitori. Al Dirigente scolastico spetta la decisione di convocare il Consiglio di Classe qualora, una volta informato dei fatti, ritenga che la sanzione da irrogare possa essere la sospensione dalle lezioni. Tutti i provvedimenti che comportano la sospensione dalle

lezioni debbono essere preceduti dalla comunicazione scritta o per fonogramma di avvio del procedimento alla famiglia. Nella comunicazione devono essere indicati:

- l'organo che prenderà il provvedimento;
- l'oggetto del procedimento promosso;
- l'ufficio in cui si può prendere visione degli atti;
- la convocazione per ascoltare l'alunno anche in presenza dei genitori.

Nel caso di gravi mancanze che riguardano reati o violano la dignità e il rispetto della persona umana o che costituiscano una concreta situazione di pericolo per l'incolumità delle persone, l'organo collegiale cui compete l'irrogazione della sanzione, compresa la sospensione dalle lezioni superiore a 15 giorni e, nei casi più gravi, esclusione degli scrutini e/o dall'esame finale, è il Consiglio di Istituto sentito, per la sospensione oltre i 15 giorni, il parere non vincolante del consiglio della classe frequentata dall'allievo che ha commesso la mancanza, e per l'esclusione dagli scrutini e dall'esame, il parere non vincolante del Collegio dei docenti. Anche in questo caso è necessaria la comunicazione di avvio del procedimento.

Il Dirigente può prendere provvedimenti straordinari, compresa la sospensione dalle lezioni fino a 5 giorni, al fine di garantire l'incolumità delle persone in situazioni che presentano caratteristiche di gravità e di urgenza. Tali provvedimenti debbono essere ratificati dal Consiglio di classe o dal Consiglio di istituto.

Non possono essere sanzionate in alcun modo le opinioni personali correttamente manifestate quando non siano lesive dell'altrui personalità.

ART. 9 Aggravante per mancanze gravi e ripetute.

Tutti i comportamenti e le mancanze che violano in modo grave le norme del presente regolamento e che sono ripetute con la stessa gravità comportano una sanzione raddoppiata rispetto alla precedente nei limiti dei quindici giorni.

ART. 10 Procedimento per l'irrogazione delle sanzioni.

Le infrazioni disciplinari e i comportamenti che siano ritenuti illegittimi e contrari alle norme che regolano la civile convivenza devono essere segnalati al Dirigente o da un suo delegato, da chi li rileva o li subisce, anche nel caso in cui si siano verificati fuori della scuola durante gite, viaggi di istruzione, visite di istruzione o altre attività didattiche.

Nel caso di infrazioni che potrebbero comportare la sospensione dalle lezioni, acquisite le informazioni preliminari, il Dirigente, dopo aver informato tramite lettera o fonogramma la famiglia dell'alunno che è stato avviato un provvedimento disciplinare, ascolta separatamente la denuncia di chi ha segnalato l'infrazione, le spiegazioni dell'alunno incolpato, anche in presenza dei genitori se richiesto da questi, ed eventualmente altri testimoni informati sui fatti e acquisisce le informazioni.

Hanno facoltà di essere ascoltate tutte le persone coinvolte e/o informate dei fatti, cui è assicurato il diritto di riferire quanto di loro conoscenza.

Successivamente il dirigente provvede, altrimenti convoca in seduta straordinaria l'organo competente.

Il Consiglio di classe convocato con la presenza dei genitori o il Consiglio di istituto, dopo aver ascoltato l'illustrazione dei fatti da parte del dirigente, decidono, con l'esclusione di chi eventualmente fosse parte in causa, se ricorrano le condizioni per irrogare un provvedimento disciplinare e, in caso affermativo, ne definiscono l'entità individuando, se ritengono opportuno, anche le forme e le condizioni che possono consentire all'alunno o all'alunna, di convertire la sanzione o parte di essa in attività educative tenendo conto delle risorse a disposizione dell'Istituto.

Ogni decisione del Dirigente, del Consiglio di classe o del Consiglio di istituto deve essere adeguatamente motivata. Prima dell'applicazione della sanzione, il D.S. o un suo delegato convoca i genitori o chi esercita la potestà genitoriale per consegnare loro la comunicazione in forma scritta del provvedimento adottato.

Nel caso in cui le mancanze disciplinari siano rilevate durante le sessioni d'esame, l'organo competente ad irrogare sanzioni è la Commissione d'esame, che seguirà la procedura precedentemente illustrate per il Consiglio di classe.

Copia del provvedimento deve essere inserita e custodita nel fascicolo personale dello studente. Il provvedimento adottato diventa esecutivo una volta comunicato a coloro che esercitano la potestà. La mancata presenza a scuola in conseguenza di provvedimenti disciplinari non è considerata, ai fini della validità dell'anno scolastico, assenza.

ART. 11 Voto di comportamento

Il Collegio dei docenti delibera i criteri di valutazione relativi al comportamento. L'insufficienza nel comportamento può in ogni caso essere attribuita solo in presenza di gravi sanzioni disciplinari che hanno comportato un allontanamento temporaneo dell'alunno dalla comunità scolastica per periodi superiori a 15 giorni nel corso dell'anno scolastico.

ART. 12 Ricorso contro i provvedimenti disciplinari

Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso da parte di chi esercita la potestà genitoriale, entro 15 giorni dalla comunicazione della loro irrogazione, all'Organo di Garanzia dell'Istituto che dovrà rispondere al ricorso entro 10 giorni dalla presentazione dello stesso; esso decide, su richiesta di chiunque vi abbia interesse, sempre entro il limite di 10 giorni dalla presentazione dell'istanza, anche sui conflitti che sorgano all'interno della scuola in merito all'applicazione del presente regolamento.

ART. 13 Conservazione dei provvedimenti disciplinari

L'atto con cui viene preso un provvedimento disciplinare viene annotato sul registro dei verbali e conservato nel fascicolo personale, tranne i richiami verbali. Nel caso in cui il provvedimento venga annullato dall'organo di garanzia o da altro organo competente, nel fascicolo personale non deve rimanere traccia del provvedimento e deve venire annullata la nota sul registro dei verbali.

ART. 14 Patto di corresponsabilità

Contestualmente all'iscrizione, e comunque prima dell'inizio delle lezioni, viene proposta dall'istituzione scolastica alle famiglie e agli studenti la sottoscrizione di un patto educativo di corresponsabilità che varrà per tutta la durata del ciclo scolastico.

ART. 15 Pubblicizzazione del regolamento

Il presente regolamento, pubblicato sul sito dell'istituto, dovrà essere illustrato a tutti gli alunni nei primi giorni di scuola e presentato alle famiglie durante le assemblee all'inizio dell'anno scolastico.

Pisa 27 Ottobre 2016

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO

Roberta Porcu

MANCANZE

SANZIONI

ORGANO COMPETENTE A IRROGARE LE SANZIONI

1. Mancanza lieve legata agli impegni scolastici (compresi le attività e i compiti assegnati a casa), alla puntualità e alla cura dei materiali necessari per lo svolgimento delle lezioni.

Richiamo verbale o, nei casi ripetuti, annotazione sul registro di classe.

Richiamo verbale e annotazione sul registro: Docente

Se si tratta di un comportamento ripetuto dovrà essere informato il dirigente scolastico; la sanzione sarà costituita da un richiamo scritto che verrà comunicato a coloro che esercitano la potestà genitoriale.

Richiamo scritto: Dirigente scolastico

2a. Mancanza lieve di rispetto nei confronti dei compagni, del personale docente o non docente o degli oggetti di loro proprietà (reazioni verbali poco controllate o accenno a gesti).

Richiamo verbale e, nei casi più gravi, annotazione sul registro di classe.

Se si tratta di un comportamento ripetuto deve essere informato il dirigente scolastico; la sanzione sarà costituita da un richiamo scritto con comunicazione a coloro che esercitano la potestà genitoriale.

Nel caso di offese a persone, la gravità del comportamento sarà valutata anche sulla base della capacità dimostrata dagli alunni interessati di ripristinare con la/le persona/e offese una relazione di reciproco rispetto anche per quanto riguarda la proprietà degli oggetti.

Richiamo verbale e annotazione sul registro: Docente

Richiamo scritto: Dirigente scolastico

2b Mancanza grave e/o ripetuta di rispetto nei confronti dei compagni, del personale docente o non docente (violenza fisica o offese particolarmente lesive della dignità della persona).

Annotazione sul registro; devono essere irrogati da uno fino a 15 giorni di sospensione dalle lezioni.

Nel caso di offese a persone, la gravità del comportamento sarà valutata anche sulla base della capacità dimostrata dagli alunni interessati di ripristinare con la/le persona/e offese una relazione di reciproco rispetto anche per quanto riguarda la proprietà degli oggetti.

Annotazione sul registro: Docente Sospensione dalle lezioni: Consiglio di classe

3a Mancanza lieve dichiarazione non veritiera che non comporta gravi conseguenze o responsabilità

Richiamo verbale e, nei casi più gravi, annotazione sul registro di classe.

Se si tratta di un comportamento ripetuto deve essere informato il dirigente scolastico; la sanzione sarà costituita da un richiamo scritto con comunicazione a coloro che esercitano la potestà genitoriale.

Richiamo verbale e annotazione sul registro: Docente

Richiamo scritto: Dirigente scolastico

3b Mancanza grave: firma falsa o dichiarazione non veritiera che comporta conseguenze importanti o assunzione di gravi responsabilità

- Tutti i comportamenti gravi sopra elencati possono comportare l'esclusione dalle attività extrascolastiche (comprese quelle agonistiche e sportive) e/o dalla partecipazione a visite guidate e viaggi di istruzione. La decisione spetta al Consiglio di Classe con la stessa procedura della sospensione dalle lezioni.
- Le sanzioni sono applicabili anche durante attività svolte fuori dall'ambiente scolastico o negli spazi soggetti a vigilanza da parte della scuola nei periodi che immediatamente precedono l'ingresso o seguono l'uscita degli alunni dall'edificio scolastico.

ELENCO DEI PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI E ORGANI INCARICATI DI IRROGARE LA SANZIONE:

1. richiamo verbale: docente;
2. annotazione sul registro di classe: docente;
3. richiamo scritto: dirigente scolastico;
4. sospensione dalle lezioni fino a 15 giorni: consiglio di classe;
5. esclusione da iniziative didattiche: consiglio di classe;
6. sospensione dalle lezioni superiori a 15 giorni: consiglio di istituto;
7. richiamo verbale e informazione al dirigente durante le gite: responsabile della gita;
8. invito alla famiglia a riprendere il figlio nel corso di una gita: dirigente scolastico;
9. sanzione amministrativa per infrazione al divieto di fumo: docente incaricato;
10. sanzione durante gli esami: commissione d'esame.

Pisa 3 dicembre 2009

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO
Prof. Luigi Puccini